



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
MESSINA**

**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Approvato dal C. C. con delibera n. 64 del 28/11/2016**

## **INDICE**

### **Parte I**

#### **Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Rilascio autorizzazione
- Art. 3 Domanda e modalità della stessa
- Art. 4 Posteggi
- Art. 5 Rilascio del provvedimento relativo alla concessione di suolo pubblico
- Art. 6 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

### **Parte II**

#### **Capo I**

##### **Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana ( Aree di tipo A)**

- Art. 7 Definizione ed ambito di applicazione
- Art. 8 Individuazione delle aree
- Art. 9 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A

#### **Capo II**

##### **Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni la settimana.**

- Art. 10 Aree destinate al commercio su aree pubbliche
- Art. 11 Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche
- Art. 12 Aree di mercato istituite
- Art. 13 Planimetrie

### **Capo III**

#### **Criteria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art2 comma 3 della L.R 1 marzo 1995 n. 18**

- Art. 14 Rilascio autorizzazione
- Art. 15 Criteri per assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 16 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.
- Art. 17 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 18 Computo delle presenze
- Art. 19 Normativa igienico-sanitaria
- Art. 20 Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 21 Decadenza e revoca della concessione del posteggio
- Art. 22 Durata delle concessioni
- Art. 23 Tariffe per la concessione di suolo pubblico
- Art. 24 Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 25 Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita
- Art. 26 Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche
- Art. 27 Funzionamento della Commissione

### **CAPO IV**

#### **Commercio in forma itinerante ( Tipo C)**

- Art. 28 Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore
- Art. 29 Divieto di esercitare il commercio in forma itinerante
- Art. 30 Rilascio autorizzazione
- Art. 31 Tempo di sosta consentito
- Art. 32 Limitazioni e divieti
- Art. 33 Determinazione degli orari

## **CAPO V**

### **Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche per fiere, mercato, sagre**

Art. 34 Definizione

Art. 35 Determinazione delle aree

Art. 36 Domande e assegnazione dei posteggi

Art. 37 Vendita a mezzo di veicoli

Art. 38 Normativa igienico-sanitaria

Art. 39 Tariffe per la concessione di suolo pubblico

Art. 40 Norme in materia di funzionamento delle fiere

## **CAPO VI**

### **Autorizzazioni e mercati straordinari**

Art. 41 Ambito di applicazione

Art. 42 Coordinamento delle attività e dei progetti

Art. 43 Commercio nell'area di pertinenza di strutture comunali

Art. 44 Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico

Art. 45 Altri requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

## **PARTE I**

### **Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche.**

#### **Art.1**

##### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il Commercio su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n°18/95 come modificata dalle ll.rr. n° 2/96 e n° 28/99 ed ai sensi dell'art 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59;

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

#### **Art 2**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'art 5 della legge n. 114/98.

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:

**Tipo A)** quando il commercio avviene secondo quanto disciplinato dal regolamento Comunale "installazione chioschi" con occupazione temporanea di suolo pubblico;

**Tipo B)** quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;

**Tipo C),** quando il commercio viene svolto su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

#### **Art.3**

##### **Domanda e modalità di presentazione della stessa**

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata a mezzo di raccomandata o a mezzo pec o presentata direttamente al Protocollo generale dell'Ente.

Nella domanda il richiedente deve indicare il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della legge 114/98 così come modificato dall'art. 71 del D.lvo n.59/2010

- Limitatamente al settore merceologico alimentare, il richiedente deve anche indicare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 l.r. n° 28/99 e s.m.i;
2. La domanda deve essere formulata, in carta legale e dovrà contenere:
- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale ed il numero di iscrizione REA
  - b) Codice fiscale e/o partita I.V.A.;
  - c) Le indicazioni sufficienti per l'individuazione dell'ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. I comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n.18, con l'indicazione ove necessario del numero di posteggio se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (toponimo, numero civico etc...) se al di fuori di tale area, nonché dell'indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18.
- Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinato all'acquisizione, da parte del richiedente, d'altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

#### **Art.4 Posteggi**

Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dall'Amministrazione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente nonché l'area privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

In occasione di riunioni straordinarie di persone tale concessione potrà assumere il carattere dell'occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

#### **Art. 5 Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico**

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi ,dovrà essere rilasciato un provvedimento-disciplinare nel quale dovranno essere indicati tutti, nessuno escluso, gli oneri e gli adempimenti cui é obbligato il concessionario.

L' autorizzazione di occupazione suolo pubblico non può essere rilasciata agli operatori che non risultano in regola con il pagamento del canone di occupazione suolo, o che siano stati sottoposti a sanzioni amministrative.

## **Art. 6**

### **Decadenza e revoca della concessione del posteggio**

La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche:

- a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio;
- b) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza , che siano state giustificate e documentate entro 10 giorni dall'evento, trasmessi per raccomandata o pec, o presentate al Protocollo generale dell'Ente.

Nel caso di attività stagionale si ha mancato utilizzo quando non vi è presenza in proporzione alla ridotta durata dell'attività ai fini del cui calcolo si applica il rapporto di 1/4.

L'ufficio comunale competente. accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato unitamente alla revoca della relativa autorizzazione.

## **PARTE II**

### **Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche.**

#### **CAPO I**

**Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana.  
(aree di tipo A- chioschi )**

## **Art. 7**

### **Definizione ed ambito d'applicazione**

1. E' da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.

2. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione ricomprese nel regolamento comunale relativo a installazione chioschi con occupazione temporanea di suolo pubblico.

### **Art. 8** **Individuazione delle aree**

Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale è stata individuata l'ampiezza complessiva delle nuove aree destinate all'esercizio del commercio su superficie date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana nonché la loro superficie e tipologia di vendita.

Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

### **Art. 9** **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A**

L'autorizzazione di cui all'art.2 comma 2 della legge Regionale I marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata secondo le modalità previste dal regolamento comunale "installazione chioschi" con occupazione temporanea di suolo pubblico.

## **CAPO II**

### **Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana**

### **Art. 10** **Aree destinate al commercio su aree pubbliche**

Il presente regolamento stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la loro superficie saranno individuata con singoli provvedimenti dal Consiglio Comunale, secondo i criteri di programmazione urbanistica riferiti al

settore commerciale fissati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, per 11 Commercio, l'Artigianato e la Pesca con le modalità di cui al comma 1 dell' art. 5 l.r.28/99 e sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda assicurando nel contempo un adeguato equilibrio con le installazioni a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione quadriennale sulla base del mutamento degli indicatori elencati al precedente comma.

### **Art. 11**

#### **Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche**

Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, nelle forme stabilite dall'art 1 comma 2 lettera b) della legge regionale 11 marzo 1995 n° 18 nel territorio comunale, i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e la relativa modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n° 59/63.

Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:

- a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- d) non è ammessa l'ubicazione dei mercati su vie pubbliche senza sbocco che non consenta la via di fuga in situazioni di pericolo e di emergenza per i cittadini.

### **Art. 12**

#### **Aree di mercato istituite**

Per l'esercizio del commercio di tipo "B" attualmente sono istituite le seguenti aree mercatali:

zona Porticato.

### **Art.13**

#### **Planimetrie**

Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.

Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

### **CAPO III**

#### **Criteria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge Regionale I marzo 1995 n. 18**

#### **Art. 14**

#### **Rilascio autorizzazione**

L'autorizzazione di cui all'art.2 comma 3 della legge Regionale i marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato per il quale sia stata inoltrata istanza.

Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggi nell'ambito del mercato per il quale risulti formulata l'istanza.

Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della legge Regionale i marzo 1995 n. 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione é presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni relativa all'autocertificazione, e dovrà contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi indicati nell'art. 3 lettere a) b) c).

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, ( data di spedizione della raccomandata, data di presentazione al Protocollo generale, invio pec) con la quale viene inviata la domanda.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui siano disponibili i posteggi o in mancanza altri il più possibile simili.

## **Art . 15**

### **Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.**

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. (Nel caso di mercati settimanali 10/30 giornate effettive; nel caso di mercati a cadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5/15)

## **Art. 16**

### **Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per 11 solo periodo di non occupazione.**

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:

- a) più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;
- b) maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del registro delle ditte, oggi dal Registro delle imprese; in caso autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, di azienda va considerata la data di iscrizione del dante causa;
- c) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività corrispondente al settore merceologico (alimentare, non alimentare o misto) per il quale era stato programmato il posteggio.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a seguito di sorteggio, da effettuarsi in presenza di un vigile urbano.

La registrazione delle presenze in ciascuno dei mercati dovrà avvenire a cura del Comando vigili urbani sez. Annona.

## **Art. 17**

### **Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90. o dell'art. 22 della L.R. 10/91
- Sorteggio

Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

## **Art. 18**

### **Computo delle presenze**

Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate come tali anche tutte quelle volte che l'operatore sia stato presente al sorteggio per l'assegnazione senza averla ottenuta.

## **Art. 19**

### **Normativa igienico-sanitaria**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti

o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

## **Art. 20**

### **Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza dal posteggio;
- b) perdita dei requisiti morali.

## **Art. 21**

### **Decadenza e revoca della concessione del posteggio**

Il Sindaco può revocare, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 32 del presente regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito o nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili purché non assegnati e sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore.

Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

## **Art 22**

### **Durata delle concessioni**

Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

## **Art.23**

### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del regolamento di approvazione Cosap e relative tariffe.

Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici etc...).

Tale tassa potrà essere comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta giornaliera di rifiuti solidi urbani.

## **Art.24**

### **Norme in materia di funzionamento dei mercati**

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.

La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra è demandata anche all'Azienda U.S.L.

Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.

I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze,

spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore é considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria, essere programmato per tempo e possibilmente nel contesto dell'ordinanza generale annuale relativa allo svolgimento del commercio in sede fissa.

L'assenza dell'operatore nei mercati a cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

## **Art. 25**

### **Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita**

Ai sensi e con le modalità stabilite degli artt. 8 comma 2 e 10 della l.r. 18/95 l'orario di vendita è stabilito sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 8,00;
- fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della L.R. 18/95 l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.

Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

## **Art. 26**

### **Commissione Comunale per il Commercio su aree pubbliche**

Ai sensi dell'art 7 della L.R. n. 18/95 e della delibera di C.C n. 105 del 04.12.00 è costituita una commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal Sindaco, dura quattro anni ed è così composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato permanente, con funzioni di presidente;
- b) dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato;
- c) dal Responsabile dell'U.T.C. o un delegato;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle strutture Provinciali territorialmente competenti delle stesse;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) da un esperto di problemi di distribuzione.

#### **Art.27**

#### **Funzionamento della Commissione.**

Svolgerà le funzioni di segretario della commissione un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.

La Commissione esprime i pareri previsti dalla L.R n. 18/95 entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.

#### **CAPO IV**

#### **Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante. (Tipo C)**

#### **Art.28**

#### **Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 ,c. 4 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, come modificato e regolamentato dall'art 20 l.r.28/99.

#### **Art. 29**

#### **Divieto di esercitare il commercio in forma itinerante**

E' fatto divieto assoluto di esercitare l'attività commerciale in forma itinerante di tipo C nelle seguenti vie:

via Umberto, via Roma, via R. Margherita, via IV Novembre, via V. Emanuele (limitamento al tratto coincidente con la SS 114), via Consolare Valeria

(limitatamente al periodo che va da giugno a settembre), via Stracina, via Calcide Eubea, Lungomare Tysandros.

### **Art. 30**

#### **Rilascio autorizzazione di commercio su aree pubbliche**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni é subordinato al rilascio di ulteriore autorizzazione da parte del Comune ove l'interessato intende esercitare la vendita.

### **Art. 31**

#### **Tempo di sosta consentito**

Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art- 35, non può sostare nello stesso punto per più di un'ora e mezza, salvo diversa disposizione del Sindaco.

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

### **Art. 32**

#### **Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività**

Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di cinquecento metri dal limite dell'area individuata come di mercato.

Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.

Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18.

### **Art. 33**

#### **Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante**

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'articolo 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n° 142 come

operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L.R. 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla legge reg.28/99 rispetto al quale potrà anche, occorrendo, essere differenziato

## **CAPO V**

### **Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche per fiere - mercato — sagre**

#### **Art. 34 Definizione**

Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose.

Possono essere istituite delle fiere -mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

#### **Art.35 Determinazione delle aree destinate a fiere - mercati o sagre**

L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.

Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata, può essere utilizzata per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.

#### **Art. 36 Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere mercato**

Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera-mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 almeno 60 giorni prima della fiera. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18.

Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore munito di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:

a) Più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata.

b) Commerciante che ha iniziato per primo l'attività che comproverà tale data attraverso il certificato nel registro delle imprese.

c) Sorteggio.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della Fiera.

L'operatore assegnatario inserito in graduatoria che, per motivi personali, non può essere presente nel giorno di svolgimento della fiera, deve dare comunicazione, 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione-fiera, all'ufficio che procederà allo scorrimento della graduatoria.

Gli operatori in graduatoria sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

### **Art. 37**

#### **Vendita a mezzo di veicoli**

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

### **Art. 38**

#### **Rispetto della normativa Igienico-Sanitaria**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. 18/95, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della

concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igieniche da esse previste.

L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

### **Art. 39**

#### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Eventuali diritti di accesso e/o posteggio dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

### **Art. 40**

#### **Norme in materia di funzionamento delle fiere**

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'azienda USL.

Il Sindaco provvede con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero delle area nella quale insiste la fiera.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete e nel rispetto dei regolamenti ed ordinanze comunali in materia di inquinamento acustico.

E' consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerando in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

## **Capo VI**

### **Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari.**

#### **Art. 41**

##### **Ambito di applicazione, indirizzi e modalità**

Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere - mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art 4 comma 5 della L.R. 18/95). Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla l.r. 18/95 e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Non è consentito, nella zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuazione di mercati straordinari.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitata anche in relazione a determinate tabelle merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse e le strutture da utilizzare, sono riportate nel prospetto "Aree da utilizzare in occasioni e festività, manifestazioni, fiere", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. E' assolutamente vietata la preparazione e la vendita su aree pubbliche di sostanze alimentari e la vendita di alimenti è limitata a prodotti confezionati.

#### **Art. 42**

##### **Coordinamento delle attività e dei progetti**

E' condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee la presentazione

dell'istanza da parte degli operatori almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa e nel caso di richieste che superino il numero previsto, verrà data priorità alla data di presentazione dell'istanza. Nel caso di mancato ritiro dell'autorizzazione o mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo, l'ufficio rilascerà l'autorizzazione ad un altro operatore che avrà presentato l'istanza nei termini di cui sopra.

#### **Art. 43**

### **Commercio nell'area di pertinenza di ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali**

Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla legge Regionale I marzo 1995 n° 18, il rilascio della corrispondente autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano ottenuto da parte del competente ufficio il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio e che siano in regola con le autorizzazioni di cui alla tipologia C.

#### **Art. 44**

### **Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico**

Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento é subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposto alla struttura.

#### **Art. 45**

### **Altri requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio sia in forma fissa che in forma temporanea saranno rilasciate alle persone fisiche e/o società che oltre i requisiti espressamente previsti per legge, dimostrino di non possedere o di non essere in presenza di :

- 1) Pendenze amministrative con il Comune, cioè i singoli soggetti o società non debbono essere debtrici nei confronti dell'Ente per essere stati oggetto di sanzioni amministrative che comportino il pagamento in favore dello stesso di somme di denaro per violazione di legge, norme e regolamenti.
- 2) Di pendenze relative a violazioni di legge e/o norme riguardanti le autorizzazioni precedentemente rilasciate.
- 3) Di pendenze per il pagamento di oneri e tributi da versarsi in favore dell'Ente, con esclusione dei soggetti per i quali sia stato completato l'iter per la formazione dei ruoli per il recupero in forma coatta, nonché in caso di impugnazione innanzi le autorità giudiziarie.

**AREE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI FESTIVITA' MANIFESTAZIONI FIERE**

Festa di San Valentino	Zona mercatale	ml.3,00 per mt.2 di profondità e staccati dal muto di almeno 2,5 mt.	Fiori	N. 2
Festa della donna	n.2 Area mercatale n.2 via Consolare Valeria vicino Giardino d'Inverno	c.s.	c.s	N. 4
Domenica delle Palme	Piazzale antistante la Chiesa di San Pancrazio, Immacolata e Raccomandata	ml.3,00 profondità mt.2	Palme e rami di ulivo	N. 6
Festa di San Giovanni dal 22 al 24 Giugno	Lugomare Tysandros da ex Bar Bliss a casa Cozzo e di fronte Bar Lido Europa	n. 4 mt. 6 x 2 nel 1^ tratto n. 6 mt.6 x 2 nel 2^ tratto	n. 5 dolciumi e frutta secca n. 2 giocattoli n.1 prodotti d'ingegno n. 2 bigiotteria e chincaglieria estera	n. 10
Festa di San Pancrazio	Strada sottostante il marciapiede di Piazza Kalkis	Totale ml.70	n. 4 dolciumi e frutta secca n. 2 giocattoli 1 prodotti d'ingegno n. 2 bigiotteria e chincaglieria estera	n. 9
Festa Madonna del Carmelo	Piazzetta Campo sportivo e Piazza dei Limoni	mt. 6 x 2	n.4 dolciumi e frutta secca n. 2 giocattoli n. 2 prodotti d'ingegno n.1 bigiotteria e chincaglieria estera	n.9
Dal 1 Luglio al 25 Agosto	Via Stracina	Totale n. 5 gazebo di colore bianco	Artigianato locale mediterraneo  Vario	n.4  n.1
Parcheeggio grande di Recanati	Dal 1 Luglio al 31 Agosto	n. 1	Angurie e Meloni	n. 6
Parcheeggio piccolo di Recanati		n. 1		
Parcheeggio San Giovanni		n. 1		
Area mercatale		n. 1		
Piazza dei Limoni		n. 1		
Via Ciminello		n. 1		

Festa Madonna Raccomandata dal 05/09 al 09.09	Lungomare IV Novembre e Regina Margherita ( ad esclusione dell'area antistante la scala di accesso alla piazza)	n. 14	n. 8 Dolciumi e frutta secca n. 4 Giocattoli n. 2 Bigiotteria e chincaglieria	n. 14
Dal 1 Ottobre al 31 Dicembre	Lungomare Tysandros zona S. Giovanni  Via Porticato, a 15 metri dall'incrocio  Piazzetta di fronte supermercato  Lungomare tysandros-zona Piazza S. Pancrazio	n. 1  n. 1  n. 1  n.1	Caldarroste	n. 4
Commemorazione dei Defunti dal 29 Ottobre al 2 Novembre	Piazza Calcarone  Via Porticato a 15 mt. dall'incrocio  Zona Calcarone –incrocio via S.Paladino	n. 1  n. 1  n. 1	Fiori	n. 3
Fiera dei Morti Dal 15 Ottobre al 4 Novembre	Piazza Apollo Arcageta	mt. 6 x 2	Prodotti vari	20 postazioni
Periodo natalizio dal 1 Dicembre al 6 Gennaio	spiazzo di fronte Spaccio Alimentare  Via C. Valeria spiazzo accanto a Interbus  Angolo via c. Valeria con Via Porticato a 15 mt dall'incrocio	mt. 6 x 3  mt. 6 x 3  mt 6 x 3	Prodotti vari	1  1  1
Periodo Natalizio dal 1 Dicembre al 6 Gennaio Mercatino natalizio	Piazza Apollo Arcageta	mt. 3 x 2	Articoli natalizi Stelle di Natale Artigianato Prodotti d'ingegno Ceramica Libri Bigiotteria e Chincaglieria Ferro battuto	n. 5 n. 2 n.6 n.4 n. 4 n.4 n.2 n.2 n.4